

## La patria potestas ed i suoi effetti: lo ius vendendi, noxae dandi, vitae ac necis e tollendi

**Autore:** Basso Alessandro Michele

**In:** Diritto civile e commerciale

Ciò che oggi è, codicisticamente al titolo IX del libro primo, rubricato, nell'ordinamento italiano, come **fattispecie di responsabilità genitoriale** (art. 316) e dei **diritti e doveri del figlio** e che, precedentemente, era intitolato come potestà genitoriale per identificare la relazione sussistente tra genitori e figlio era, in età romana, ricondotto sotto il termine "**patria potestas**".

Segnatamente, per "patria potestas" si intendeva il **potere del pater familias sui figli**: tale "condizione", peraltro, veniva considerata come il cemento di unione della famiglia romana, per vari secoli.

Il **pater familias** era colui qui in domo dominium habet: egli era, dunque, il titolare delle potestà sulle persone e sulle cose. Con il concetto di supremazia dell'uomo, il marito era, quindi, giudice, senza limiti, della propria moglie e quest'ultima non aveva, invece, poteri in caso di adulterio compiuto dal marito.

Sotto un'altra ottica, va osservato che chi era sotto la patria potestas faceva parte della famiglia: il "sottoposto" aveva, comunque, capacità di diritto pubblico, potendo cioè partecipare ad assemblee popolari, cursus honorum e supreme magistrature, mentre era incapace patrimonialmente e secondo il diritto privato.

Tra i principali effetti diretti della patria potestas, possiamo ricordare lo **ius vendendi**, lo **ius noxae dandi**, lo **ius vitae ac necis** e lo **ius tollendi**.

Essendo il figlio considerato come forza-lavoro, lo **ius vendendi** era, in sostanza, il diritto del pater familias di vendere, al terzo, il figlio il quale, così, diveniva liber in mancipio ossia libero in condizione di schiavo.

Sul punto, è da notare che un cittadino romano non poteva essere schiavo a Roma bensì peregre trans Tiberium (in territorio straniero): ciò costituiva un vero e proprio principio-cardine dell'ordinamento romano antico.

Con l'espressione **ius noxae dandi**, si intendeva il diritto di trasferire i sottoposti che avessero compiuto illeciti al capo del gruppo offeso o danneggiato.

Lo **ius vitae ac necis** conferiva, al pater familias, il potere di condannare a morte il figlio per gravi infrazioni, probabilmente dopo avere ascoltato il parere di un consilium domesticum, composto dai parenti più stretti: ad esempio, per figli deformati, per i vecchi ritenuti ormai inabili al lavoro produttivo, per allevamento di un numero maggiore di maschi, per i gemelli (in quanto il parto plurimo era ritenuto un crimine).

Infine, lo **ius tollendi** delineava, mediante un gesto simbolico ma rilevante da parte del pater familias che sollevava il neonato tra le braccia, l'ingresso "giuridico" nella famiglia: in mancanza di tale gesto, il neonato restava, invece, nella condizione di expositus o di vulgo quaesitus.

<https://www.diritto.it/la-patria-potestas-ed-suoi-effetti-lo-ius-vendendi-noxae-dandi-vitae-ac-necis-tollendi/>